



Installatori Altre informazioni

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante ovvero del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale e immedesimato nell'impresa. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 37/2008, il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Requisiti tecnico professionali

- diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuto
- oppure diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del d.m. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti di cui alla lettera d) sopra indicata è di un anno
- oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti di cui alla lettera d) sopra indicata è di due anni
- oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1 del d.m. n. 37/2008

I periodi di inserimento di cui ai punti 2) e 3) e le prestazioni lavorative di cui al punto 4) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari dell'impresa dichiarante.

Sono considerati in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

L'attività lavorativa, richiesta ai punti 2), 3) e 4), deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative, contabili. Nel caso di esperienza professionale svolta in forma di collaborazione tecnica continuativa come titolare, socio lavorante di impresa non artigiana occorre che gli stessi siano stati iscritti all'Inail, per il periodo richiesto dalla normativa e per l'attività per la quale si chiede il requisito. Si precisa che l'attività deve essere stata svolta, all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti della medesima tipologia purché, la stessa impresa, abbia regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

L'esperienza lavorativa maturata sarà utilmente valutabile anche se acquisita nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con l'avvertenza che il periodo lavorativo deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità in ossequio alla normativa comunitaria:

Normativa antimafia

Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.

Nel modello DICHIARAZIONE ANTIMAFIA allegato di questa pagina web è riportato l'elenco dei soggetti.



Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza.

Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.

Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo.

NOTA BENE

La data d'inizio dell'attività d'installazione dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane.

Ai fini del legittimo esercizio dell'attività di installazione è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di installazione.

La presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati dovuti, deve avvenire contestualmente alla presentazione della Comunicazione Unica al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane di inizio dell'attività d'installazione con designazione della persona abilitata o di sostituzione del soggetto abilitato, nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, assieme al modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti antimafia.

Invito ad allegare documentazione

Considerato che quando si tratta di dichiarare il possesso di requisiti professionali o tecnico-professionali il dichiarante può trovarsi in difficoltà a ricostruire l'esperienza professionale ed avere quindi necessità di verificare preventivamente o comunque in sede di presentazione della pratica la validità dei requisiti stessi portati a fondamento della scia ai sensi di quanto dispone l'art. 19 L. 241/90 e che se dovesse risultare successivamente l'inesistenza dei requisiti andrà emesso il divieto di prosecuzione dell'attività, si invita a richiederne all'ufficio la verifica preventiva oppure ad allegare sempre alla scia tutta la documentazione in proprio possesso a dimostrazione dei requisiti dichiarati nella stessa.

A titolo esemplificativo, a seconda delle fattispecie e delle attività i documenti possono essere:

- titolo di studio o certificato attestante il conseguimento dello stesso;
- Buste paga
- Scheda professionale
- Dichiarazione resa dall'impresa/ente circa l'esperienza professionale maturata
- Dichiarazione INAIL.

Dichiarazione di conformità

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Ai sensi dell'art 11 del D.M. 37/2008 per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30gg dalla conclusione dei lavori, deve depositare una copia presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto.



Lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, di copia della dichiarazione di conformità, ai fini di effettuare le verifiche con le risultanze del Registro Imprese o dell'Albo Imprese Artigiane.

Sanzioni

L'esercizio dell'attività di installazione senza il possesso dei requisiti richiesti, o la violazione delle disposizioni previste dal D.M. 37/2008, sono soggetti all'applicazione di sanzioni amministrative (come disposto dall'art. 15 del D.M. 37/2008).